

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

“Pisa University Press” società a responsabilità limitata con unico socio.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, e con decisione dell'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunemente denominate.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello indicato nel Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2099.

Articolo 4 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione, la distribuzione, e la commercializzazione dei prodotti editoriali universitari, inclusi gli strumenti di comunicazione e di informazione di qualunque tipo, come quelli audiovisivi e telematici, nonché l'organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, congressi e convegni ad essi correlati.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non preva-

lente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. n. 58/1998.

La società potrà inoltre concedere garanzie reali e personali in favore di terzi.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future, nazionali, regionali e comunitarie.

Articolo 5 - Capitale, quote di partecipazione, finanziamenti dei soci e titoli di debito

Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento ovvero a titolo gratuito in forza di deliberazione dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 c.c. sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro.

Articolo 6 - Diritti dei soci

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 7 - Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 8 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società. In caso di sua assenza o impedimento, gli intervenuti designano a maggioranza del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della

stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 9 Decisioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la designazione degli amministratori, la loro revoca e la struttura dell'organo amministrativo, nonché la designazione del Presidente della società;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. l'approvazione del piano e delle linee generali dell'attività editoriale della società, così come determinate dal Consiglio di amministrazione d'intesa con il Comitato scientifico.

Articolo 10 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2464 c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 11 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 12 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal Notaio, se richiesto dalla legge; ad esse si applica il disposto del comma 1° dell'art. 2375 c.c. Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti eventualmente attribuiti ai singoli soci ai sensi del comma 3° dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 14 - Presidente

La società ha un Presidente designato dall'Assemblea dei soci; dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio di amministrazione, la fissazione dell'ordine del giorno e il coordinamento dei lavori.

Inoltre presiede il Comitato scientifico di cui all'art. 18.

Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione designato dall'Assemblea dei soci e composto da tre membri che possono anche non essere soci, i quali durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Il ruolo di amministratore è incompatibile con quello di Presidente.

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale, salvo eventuali limiti posti all'atto della nomina, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 c.c. o dal presente statuto.

Deve in ogni caso essere autorizzato dall'Assemblea il compimento dei seguenti atti:

- a) atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari;**
- b) trasferimento e/o affitto dell'azienda;**
- c) rilascio di garanzie reali o personali;**
- d) stipulazione di contratti che prevedono l'acquisto di partecipazioni in altre società;**
- e) stipulazione di contratti di mutuo;**
- f) acquisto di beni mobili registrati;**
- g) assunzione di obbligazioni cambiarie, se non si tratti di normale regolamento di rapporti di affari;**
- h) assunzione e/o licenziamenti del personale dipendente a tempo indeterminato;**
- i) richiesta di affidamenti bancari;**
- l) atti, anche di natura convenzionale, finalizzati ad attivare collaborazioni con**

Enti pubblici e privati che comportino scelte strategiche in relazione all'oggetto sociale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un amministratore delegato.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi 3°, 5° e 6° dell'articolo 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel comma 5° dell'art. 2475 c.c..

All'amministratore delegato può inoltre essere attribuita dal Presidente la rappresentanza della società.

La revoca degli amministratori può essere deliberata dall'Assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 16- Modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

In ipotesi di amministratore che in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in conflitto con quello della società si applica il disposto dell'art. 2391 c.c..

Articolo 17 Rimborso spese degli amministratori e sanzioni amministrative

Gli amministratori non avranno diritto a percepire alcun compenso, fatta salva la possibilità di rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico. Il rimborso avverrà a piè di lista secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

La società, sin da ora ed ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni, assume a proprio carico il debito nascente in capo a membri dell'organo amministrativo, ovvero a dipendenti o rappresentanti di essa, a seguito dell'irrogazione a loro carico di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie da essi poste in essere, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 18 Comitato scientifico

Al Comitato scientifico spetta la definizione delle linee editoriali, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione con riguardo agli aspetti economico-finanziari ad esse collegati.

Il Comitato formula pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione su tutte le materie di competenza di quest'ultimo che hanno riflessi in materia editoriale.

Il Comitato è composto, oltre che dal Presidente della società, che lo presiede, e da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), che rappresenti adeguatamente le diverse aree scientifico-culturali dell'Ateneo di Pisa.

I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore dell'Università di Pisa all'interno di una rosa di nomi proposti dal Senato accademico dell'Università di Pisa. I membri rimangono in carica tre anni e sono rinnovabili.

La revoca può essere disposta con provvedimento motivato del Rettore dell'Università di Pisa in caso di sopravvenuti motivi di opportunità.

Il Comitato è convocato e presieduto dal suo Presidente.

Articolo 19 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria trova applicazione l'articolo 2477 c.c..

In ogni caso l'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti tra persone dotate di adeguata professionalità e competenza. Il Revisore dura in carica tre anni con la possibilità di essere nuovamente designato.

L'eventuale compenso per il Revisore dei Conti è stabilito dal Consiglio di amministrazione di Pisa University Press s.r.l..

Al Revisore è affidata la vigilanza della gestione finanziaria della Società.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il revisore dei Conti redige una relazione accompagnatori al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

Articolo 20 - Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisioni da adottarsi ai sensi del precedente articolo 17, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Articolo 21 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 17.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con la maggioranza suddetta, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

Articolo 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali vigenti.

Firmato Eugenio Ripepe - Riccardo Zucchi - Francesco Marcelloni - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).